



Il Consiglio comunale, con propria deliberazione nr.22 del 23 giugno 2021, ha stabilito una serie di agevolazioni per le attività economiche, associazioni e famiglie colpite dalla crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria per il Covid-19:

### Agevolazioni TA.RI. utenze non domestiche

Per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura, per l'annualità 2021 è stata introdotta una riduzione tariffaria così articolata:

CAT	Descrizione	% Riduzione Quota Fissa	% Riduzione Quota Variabile
N01	Associazioni	20	40
N03	Depositi (escluso Parking)	20	20
N03	Parking( cod. Ateco 52.21.5)	30	100
N04	Distributori, impianti sportivi	20	30
N06	Esposizioni, autosaloni	20	30
N07	Alberghi con ristorante	30	100
N08	Alberghi senza ristorante	30	100
N11	Uffici, agenzie (escluso agenzie viaggio)	20	20
N11	Agenzie viaggio (Cod. Ateco 79.11.00)	30	100
N12	Banche, studi professionali	20	20
N13	Negozi abbigliamento, cartoleria, ferramenta	20	30
N14	Edicola, farmacia, tabaccaio	Escluso	Escluso
N15	Negozi tende, tessuti	20	30
N17	Parrucchiere, barbiere, estetista	20	40
N18	falegname, idraulico, fabbro	20	30
N19	Carrozzeria, autofficina	20	30
N20	Attività industriali	20	30
N21	Attività artigianali	20	30
N22	Ristoranti, trattorie, pizzerie	20	60
N24	Bar, caffè, pasticceria	20	60
N25	Supermercato, pane e pasta, generi alimentari	Escluso	Escluso
N26	Plurilicenze alimentari	Escluso	Escluso
N27	Ortofrutta, fiori, pizza al taglio	Escluso	Escluso

### **Agevolazioni TA.RI. utenze domestiche**

Esenzione del 100% della Tari 2021 (parte fissa e variabile) agli assegnatari di bonus sociale elettrico, gas e idrico per disagio sociale nell'anno 2020, di cui all'art. 57-bis del D.L. 124/2019

Tutte le riduzioni vengono applicate automaticamente sulla base dei dati aggiornati presenti nella banca dati TARI, senza alcuna presentazione di istanza.

Con la medesima deliberazione è stata inoltre disposta la proroga dell'invio degli avvisi di pagamento della tassa rifiuti per l'anno 2021, così come segue:

*1° rata: scadenza 30 settembre 2021:* versamento in acconto sulla base delle Tariffe dell'anno 2020

*2° rata: scadenza 31 marzo 2022:* versamento saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle Tariffe anno 2021, con conguaglio su quanto già versato in acconto.